ALLEGATO "A" all'atto n. 4887 della raccolta

Statuto della Fondazione Orchestra regionale delle Marche

Statuto della Fondazione Orchestra regionale delle Marche	
Art. 1	
Costituzione. Denominazione. Sede.	
I. Ai sensi della L.R. 18 gennaio 1999, n. 2, é costituita la Fondazione Orchestra re-	
gionale delle Marche, d'ora in poi indicata come Fondazione.	
2. La Fondazione ha sede in Ancona.	
3. Gli organi della Fondazione possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede,	
purché nel territorio della Regione Marche.	
Art. 2	
Natura Giuridica	
I. La Fondazione risponde ai principi della Fondazione di partecipazione, nell'ambito	
del più vasto genere di Fondazioni, disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del codice	
civile.	
2. La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità e di efficienza e nel rispet-	
to del vincolo di bilancio. Non ha	
scopo di lucro e non può distribuire utili. Per il perseguimento dei propri scopi, prov-	
vede direttamente alla gestione dei beni ad essa affidati e può altresì svolgere, in	
conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Alle attività	
commerciali si applica quanto previsto dagli artt. 3 e 20 del decreto legislativo 29	
giugno 1996, n.367.	
Art. 3	
Scopi della Fondazione	
1. La Fondazione persegue:	
a) la costituzione e la gestione di un complesso orchestrale stabile a carattere pro-	
fessionale, in possesso della qualifica	

di Istituzione concertistica orchestrale (ICO), riconosciuta ai sensi dell'art. 28, comma	
4, della legge 14 agosto 1967, n. 800, i cui componenti sono scelti in base alle di-	
sposizioni previste dal presente statuto, al fine di realizzare con continuità programmi	
di produzione e di distribuzione musicale, in collaborazione con gli enti locali, con i	
teatri presenti nel territorio regionale e con istituzioni assimilate;	
b) la promozione dello sviluppo e della diffusione della cultura musicale nel territorio	
regionale e la realizzazione di	
concerti oltre che nel territorio regionale anche in sedi diverse nel territorio nazionale	
e all'estero;	
c) la promozione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, di attività di	
formazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento e riqualificazione nel	
campo orchestrale, con particolare riguardo alla formazione giovanile;	
d) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale.	
Rientrano altresì tra gli scopi della Fondazione:	
a) tutte le attività dirette alla formazione e all'incremento del pubblico, in particolare:	
la riproposta di musiche di più	
larga diffusione, l'esecuzione e la valorizzazione di musiche di autori contempora-	
nea, la riscoperta da opere del passato con specifica attenzione al patrimonio musi-	
cale marchigiano, l'assistenza tecnico-organizzativa ed artistica per la promozione e	
la gestione di stagioni concertistiche, festival, rassegne musicali, concorsi e corsi di	
educazione musicale;	
b) la collaborazione con altri enti e istituzioni che perseguono scopi analoghi; l'instau-	
razione di rapporti e di collaborazioni con organismi europei e di altri Stati, al fine di	
perseguire un'interazione con le comunità musicali all'estero e di diffondere la produ-	
zione culturale marchigiana in ambito internazionale, unitamente alla promozione	

dell'attività musicale italiana;
c) la produzione e la diffusione di audio - video registrazioni e di prodotti editoriali
concernenti la musica.
Art. 4
Attività strumentali, accessorie e connesse
I. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l'altro:
a) stipulare, nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 1, comma 2, della L.R. 18 gennaio
1999, n. 2, ogni opportuno atto o
contratto, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, senza l'esclu-
sione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà
o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni, anche trascrivibili nei
pubblici registri, con enti pubblici o privati;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o co-
munque dalla medesima posseduti;
c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, e società la cui
attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
e) concorre alla costituzione degli organismi di cui alla lettera precedente;
f) svolgere in conformità agli scopi istituzionali le attività commerciali di cui all'art. 1,
comma 2, della L.R. 18 gennaio
1999, n. 2, ivi compresa la commercializzazione dei prodotti legati al mondo della
musica (gadget, poster, ecc.), anche con riferimento al settore dell'editoria e degli
audiovisivi in genere;
g) promuovere ed organizzare le manifestazioni, i convegni, gli incontri e tutte le ini-
ziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione ed il mondo musica-

le.	
Art. 5	
Fondatori e partecipanti.	
I. Sono fondatori: la Regione, la Società filarmonica marchigiana, società cooperativa	
a responsabilità limitata, quale	
istituzione concertistica orchestrale (ICO), l'Università degli Studi di Ancona.	
2. Alla Fondazione possono partecipare altri enti locali, soggetti pubblici e privati. I	
fondatori privati partecipano alle	
attività della Fondazione con le stesse prerogative dei fondatori facenti capo a sog-	
getti pubblici.	
3. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata agli adempimenti	
di cui all'art. 2 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 2.	
4. Possono divenire fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza as-	
soluta dal consiglio di amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o	
private, che contribuiscano al fondo di dotazione nelle forme e nella misura determi-	
nata nel minimo dal consiglio di amministrazione stesso.	
5. Possono essere nominati fondatori, partecipanti sostenitori, partecipanti aderenti,	
anche i cittadini stranieri, le persone giuridiche pubbliche o private di nazionalità	
straniera o altre istituzioni estere o internazionali.	
Art. 6	
Partecipanti sostenitori e aderenti	
1. Cono portocipanti contenitori la persona figiche a i coggetti pubblici a privati che	

1. Sono partecipanti sostenitori le persone fisiche e i soggetti pubblici e privati, che per elargizioni o donazioni di notevole consistenza abbiano dimostrato, a giudizio del consiglio di amministrazione, particolare impegno a favore della Fondazione o che si obblighino a corrispondere una quota annuale di sostegno nella misura stabilita dal

consiglio di amministrazione. Sono altresì partecipanti sostenitori le persone e i sog-
getti pubblici e privati che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un'attività
di particolare rilievo. Il consiglio di amministrazione determina i criteri di eventuale
suddivisione e raggruppamento dei sostenitori.
2. Sono partecipanti aderenti le persone fisiche e i soggetti pubblici e privati, che si
impegnano a corrispondere una quota annuale nella misura stabilita dal consiglio di
amministrazione.
3. La qualità di partecipanti sostenitori o aderenti viene acquisita con deliberazione
del consiglio di amministrazione; per gli aderenti dura per tutto il periodo per il quale
la quota viene regolarmente versata.
4. L'assemblea dei partecipanti sostenitori e aderenti è convocata dal presidente del-
la Fondazione almeno una volta l'anno, al fine di formulare proposte e osservazioni
sull'attività della Fondazione.
Art. 7
Esclusione e recesso.
I. Il consiglio di amministrazione decide con la maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti l'esclusione dei fondatori e, con la maggioranza assoluta dei suoi com-
componenti l'esclusione dei fondatori e, con la maggioranza assoluta dei suoi com- ponenti, l'esclusione dei partecipanti sostenitori o aderenti per grave e reiterato ina-
ponenti, l'esclusione dei partecipanti sostenitori o aderenti per grave e reiterato ina-
ponenti, l'esclusione dei partecipanti sostenitori o aderenti per grave e reiterato ina- dempimento dei propri obblighi e doveri, tra cui, in via esemplificativa e non tassati-
ponenti, l'esclusione dei partecipanti sostenitori o aderenti per grave e reiterato ina- dempimento dei propri obblighi e doveri, tra cui, in via esemplificativa e non tassati- va:
ponenti, l'esclusione dei partecipanti sostenitori o aderenti per grave e reiterato ina- dempimento dei propri obblighi e doveri, tra cui, in via esemplificativa e non tassati- va: a) morosità;
ponenti, l'esclusione dei partecipanti sostenitori o aderenti per grave e reiterato ina- dempimento dei propri obblighi e doveri, tra cui, in via esemplificativa e non tassati- va: a) morosità; b) inadempimento con obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti
ponenti, l'esclusione dei partecipanti sostenitori o aderenti per grave e reiterato inadempimento dei propri obblighi e doveri, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: a) morosità; b) inadempimento con obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dallo statuto;

Nel caso di persone giuridiche o imprenditori commerci	ciali l'esclusione ha luogo
anche per i seguenti motivi:	
a) estinzione a qualsiasi titolo dovuta;	
b) apertura di procedure di liquidazione;	
C) fallimento o apertura di altre procedure concorsuali.	
3. Il recesso dei Fondatori, dei Partecipanti sostenitori e d	dei partecipanti aderenti è
consentito in qualsiasi momento, con preavviso di almeno t	re mesi.
Il recesso non fa venir meno le obbligazioni assunte annua	almente nei confronti della
Fondazione.	
Art. 8	
Organi e dirigenti	
I. Sono organi di governo della Fondazione:	
a) il presidente;	
b) il consiglio di amministrazione.	
C) il collegio dei revisori	
2. La Fondazione ha altresì organi di partecipazione, costi	tuiti dall'assemblea gene-
rale di cui all'art. 13 e dall'assemblea di partecipazione di ci	ui all'art. 6 e dispone di un
direttore artistico. Il consiglio di amministrazione può nomi	nare un segretario ammi-
nistrativo o un direttore amministrativo, o altre figure profes	ssionali ritenute utili al mi-
gliore funzionamento della Fondazione stessa.	
3. Gli organi della Fondazione godono di autonomia ammi	nistrativa e gestionale nel
rispetto delle leggi e delle disposizioni statutarie.	
Art. 9	
Consiglio di amministrazione.	
1. La Fondazione è gestita da un consiglio di amministraz	cione composto da cinque

membri compreso il presidente.	
2. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e pos-	
sono essere confermati per non più di tre mandati consecutivi.	
Non possono fare parte del consiglio di amministrazione rappresentanti di enti pub-	
blici e privati che svolgano attività musicale, esclusi i rappresentanti dei fondatori di	
cui al punto 1 dell'art. 5.	
3. I componenti del consiglio di amministrazione:	
a) sono nominati dai soci fondatori, riuniti in collegio costituito appositamente e con-	
vocato dal Presidente del consiglio di amministrazione o in mancanza dalla Regione	
Marche; di essi due sono riservati alla Regione Marche.	
4. Il consiglio di amministrazione ha ogni potere concernente l'amministrazione ordi-	
naria o straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.	
Tra l'altro, provvede a:	
a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e pro-	
grammi;	
b) stabilire i criteri e i requisiti per la nomina dei fondatori, dei partecipanti sostenitori	
e dei partecipanti aderenti e procedere alla relativa nomina;	
c) eleggere, tra i suoi componenti, il presidente e il vicepresidente;	
d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni; all'acquisto ed	
alla alienazione di beni immobili;	
e) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo e gli indirizzi di gestione eco-	
nomica e finanziaria;	
f) nominare e revocare il direttore artistico, e determinarne le funzioni, la retribuzione	
e la qualifica del rapporto;	
g) deliberare le modifiche statutarie;	

h) deliberare i programmi di attività artistica, su proposta del direttore artistico. I pro-	
grammi sono accompagnati da proiezioni che dimostrino la loro compatibilità con i	
bilanci degli esercizi interessati;	
i) deliberare la pianta organica, le assunzioni, lo stato giuridico e il trattamento eco-	
nomico del personale, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;	
1) deliberare i requisiti per la selezione dei nuovi orchestrali, sentito il direttore artisti-	
co;	
m) provvedere, con finalità di efficienza e di equilibrio finanziario alla gestione ammi-	
nistrativa, economica, e patrimoniale;	
n) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio;	
o) svolgere gli ulteriori compiti attribuiti al consiglio di amministrazione dallo statuto.	
5. Quando ne ravvisi l'opportunità per l'attività della Fondazione, il consiglio di ammi-	
nistrazione può istituire comitati	
per specifici settori di attività, fissandone la composizione e le attribuzioni.	
6. Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri, fatta eccezione	
per quelli indicati alle lettere a), c), e), g) e n) del comma 4, a singoli consiglieri o ad	
un comitato esecutivo composto da tre consiglieri, tra i quali il	
presidente ed il vicepresidente.	
Art. 10	
Convocazione e funzionamento del consiglio di amministrazione.	
Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, di propria iniziativa o su	
richiesta di più della metà dei	
suoi membri.	
2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, inviata almeno cinque	
giorni prima dell'adunanza recante l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della	

riunione, nonché degli argomenti da trattare.	
3. Nei casi d'urgenza, i componenti possono essere convocati anche telegraficamen-	
te o per posta elettronica entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per la	
riunione.	
4. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri	
in carica. Delibera a maggioranza dei votanti, a parità di voti, prevale quello del pre-	
sidente.	
5. Di ogni seduta è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dal presidente.	
6. Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecu-	
tive del consiglio decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio, sen-	
tite le eventuali controdeduzioni dell'interessato.	
Art. 11	
Presidente e vicepresidente.	
Presidente e vicepresidente. I. Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il	
I. Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il	
I. Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati. Agisce	
I. Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando i di-	
I. Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando i difensori.	
 Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando i difensori. 11 presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento 	
 Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando i difensori. 11 presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, cura le relazioni con enti 	
 Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando i difensori. 11 presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, cura le relazioni con enti ed istituzioni, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle 	
 Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando i difensori. 11 presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, cura le relazioni con enti ed istituzioni, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative della Fondazione. Può delegare singole funzioni al vicepresidente. 	
 Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando i difensori. 11 presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, cura le relazioni con enti ed istituzioni, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative della Fondazione. Può delegare singole funzioni al vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, eser- 	
 Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando i difensori. 11 presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, cura le relazioni con enti ed istituzioni, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative della Fondazione. Può delegare singole funzioni al vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, esercitando tutte le sue funzioni. 	

I. Il direttore artistico è scelto tra i direttori d'orchestra di chiara fama o tra persone	
dotate di specifica e comprovata	
esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili.	
2. Dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi di attività approvati dal	
consiglio di amministrazione e del vincolo di bilancio, la produzione artistica della	
Fondazione e le attività connesse e complementari.	
3. Viene nominato con contratto biennale rinnovabile. Cessa dalla carica unitamente	
al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere confermato.	
4. Il consiglio di amministrazione può revocare la nomina del direttore artistico, con	
deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti.	
Art. 13	
Assemblea generale e assemblee di partecipazione.	
I IA massidante della Candasiana sonora a massiada, almana dua valta llanca lla	
I. I1 presidente della Fondazione convoca e presiede, almeno due volte l'anno, l'as-	
semblea generale alla quale sono invitati tutti i fondatori, aderenti e sostenitori della	
semblea generale alla quale sono invitati tutti i fondatori, aderenti e sostenitori della	
semblea generale alla quale sono invitati tutti i fondatori, aderenti e sostenitori della fondazione.	
semblea generale alla quale sono invitati tutti i fondatori, aderenti e sostenitori della fondazione. 2. L'assemblea fornisce parere consultivo sui bilanci e formula pareri e proposte per	
semblea generale alla quale sono invitati tutti i fondatori, aderenti e sostenitori della fondazione. 2. L'assemblea fornisce parere consultivo sui bilanci e formula pareri e proposte per la programmazione dell'attività dell'ente.	
semblea generale alla quale sono invitati tutti i fondatori, aderenti e sostenitori della fondazione. 2. L'assemblea fornisce parere consultivo sui bilanci e formula pareri e proposte per la programmazione dell'attività dell'ente. 3. Qualora il presidente e il vicepresidente della Fondazione non siano stati ancora	
semblea generale alla quale sono invitati tutti i fondatori, aderenti e sostenitori della fondazione. 2. L'assemblea fornisce parere consultivo sui bilanci e formula pareri e proposte per la programmazione dell'attività dell'ente. 3. Qualora il presidente e il vicepresidente della Fondazione non siano stati ancora eletti, le assemblee di partecipazione sono convocate dalla Giunta regionale.	
semblea generale alla quale sono invitati tutti i fondatori, aderenti e sostenitori della fondazione. 2. L'assemblea fornisce parere consultivo sui bilanci e formula pareri e proposte per la programmazione dell'attività dell'ente. 3. Qualora il presidente e il vicepresidente della Fondazione non siano stati ancora eletti, le assemblee di partecipazione sono convocate dalla Giunta regionale. 4. Le assemblee di cui al presente articolo sono validamente costituite qualunque sia	
semblea generale alla quale sono invitati tutti i fondatori, aderenti e sostenitori della fondazione. 2. L'assemblea fornisce parere consultivo sui bilanci e formula pareri e proposte per la programmazione dell'attività dell'ente. 3. Qualora il presidente e il vicepresidente della Fondazione non siano stati ancora eletti, le assemblee di partecipazione sono convocate dalla Giunta regionale. 4. Le assemblee di cui al presente articolo sono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti e deliberano a maggioranza dei presenti. Dette assemblee	
semblea generale alla quale sono invitati tutti i fondatori, aderenti e sostenitori della fondazione. 2. L'assemblea fornisce parere consultivo sui bilanci e formula pareri e proposte per la programmazione dell'attività dell'ente. 3. Qualora il presidente e il vicepresidente della Fondazione non siano stati ancora eletti, le assemblee di partecipazione sono convocate dalla Giunta regionale. 4. Le assemblee di cui al presente articolo sono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti e deliberano a maggioranza dei presenti. Dette assemblee possono essere convocate anche su richiesta di un terzo dei rispettivi componenti.	
semblea generale alla quale sono invitati tutti i fondatori, aderenti e sostenitori della fondazione. 2. L'assemblea fornisce parere consultivo sui bilanci e formula pareri e proposte per la programmazione dell'attività dell'ente. 3. Qualora il presidente e il vicepresidente della Fondazione non siano stati ancora eletti, le assemblee di partecipazione sono convocate dalla Giunta regionale. 4. Le assemblee di cui al presente articolo sono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti e deliberano a maggioranza dei presenti. Dette assemblee possono essere convocate anche su richiesta di un terzo dei rispettivi componenti. Art. 14	

Stabile ad esso formalmente appartenenti al momento della sua convocazione.	
L'Assemblea degli Orchestrali sarà chiamata a esprimere parere al consiglio di am-	
ministrazione sulla nomina e sulla revoca del Direttore Principale o Musicale. Formu-	
la, inoltre, pareri e proposte sui programmi di attività artistica.	
Inoltre, potrà individuare al suo interno una Commissione Artistica, per migliorare e	
rendere costante il ruolo e la funzione di collaborazione artistica a cui la stessa As-	
semblea è chiamata. Il numero dei componenti della Commissione, tutti membri	
dell'Assemblea stessa, non potrà essere superiore alle 4 unità comprensive del pri-	
mo violino di spalla che ne è membro di diritto.	
Art. 15	
Collegio dei revisori.	
1. Il collegio dei revisori si compone di tre membri effettivi e di un supplente. Un	
membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Consiglio regionale, gli altri	
due membri effettivi sono designati rispettivamente dal ministero del tesoro e dal	
consiglio di amministrazione della Fondazione. Il membro supplente sostituisce uno	
dei membri effettivi, in caso di assenza o di impedimento.	
2. Tutti i revisori sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito	
presso il ministero di grazia e giustizia.	
3. Il collegio dei revisori elegge il proprio presidente.	
4. Il collegio esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione, riferendone	
almeno ogni semestre con apposita relazione alla giunta regionale. Può partecipare	
alle riunioni del consiglio di amministrazione. Si applicano in quanto compatibili le di-	
sposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli artt. 2399 e	
da 2403 a 2407 del codice civile.	
5. I revisori restano in carica quattro anni. Possono essere revocati per giusta causa	

dall'autorità che li ha nominati.	
6. In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione con le	
modalità di cui al comma I, nelle more il revisore è sostituito dal supplente. Il nuovo	
revisore scade insieme con i membri già in carica.	
Art. 16	
Patrimonio.	
1. 11 patrimonio della Fondazione è costituito:	
a) dal fondo di dotazione, consistente nei conferimenti in denaro o beni mobili e im-	
mobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fonda-	
tori o da altri partecipanti;	
b) dai beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione, compresi quelli dalla	
stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;	
C) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e dalle somme	
delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di amministrazione, posso-	
no essere destinate ad incrementare il patrimonio;	
d) da eventuali donazioni e lasciti sia di persone fisiche, sia di enti pubblici e privati,	
con espressa destinazione ad	
incremento del patrimonio della Fondazione;	
e) dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali e da altri	
enti pubblici e privati.	
2. Le dotazioni iniziali sono costituite dai conferimenti in denaro dei fondatori risultan-	
ti dall'atto costitutivo.	
3. Le somme disponibili e gli eventuali incrementi possono essere investiti, oltre che	
in titoli garantiti dallo Stato o	
altri enti pubblici o in beni immobili, anche attraverso impieghi intitoli, quali azioni e	

obbligazioni, opportunamente	
scelti al fine di garantire la migliore redditività nel tempo, fatte salve le necessarie au-	
torizzazioni di legge e quelle dei competenti organi della Fondazione medesima.	
Art. 17	
Fondo di gestione.	
1. Il fondo di gestione è costituito:	
a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dall'attività della Fondazione;	
b) da eventuali donazioni e lasciti sia di persone fisiche, sia di enti pubblici e privati,	
non destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;	
C) da eventuali altri contributi dello Stato, di enti territoriali e di altri enti pubblici e pri-	
vati;	
d) dai contributi e dalle quote dei partecipanti aderenti e dei partecipanti sostenitori;	
e) dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;	
Í) dalle somme derivanti dalla alienazione dei beni facenti parte del patrimonio,	
quando vengono destinate con motivate deliberazioni del consiglio di amministrazio-	
ne ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio. In caso di vendita o di cessione	
di beni provenienti da lasciti o donazioni, deve essere sempre garantito il rispetto del-	
le finalità indicate dal testatore o dal donante.	
2. Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della	
Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.	
Art. 18	
Esercizio finanziario e bilanci.	
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.	
2. La Fondazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri	

e le altre scritture contabili di cui all'art. 2214 del codice civile.	
3. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti	
del codice civile, in quanto compatibili.	
4. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali debbono essere impiegati per il ripiano	
di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività o	
per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento ed il miglioramento delle attività.	
5. E' vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi e riserve	
durante la vita della Fondazione, a meno che la distribuzione o la retribuzione siano	
imposte per legge.	
Art. 19	
Scioglimento.	
1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio viene	
devoluto, con deliberazione del consiglio di amministrazione, ad altri enti che perse-	
guano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.	
Art. 20	
Disposizione transitoria.	
Il consiglio di amministrazione della Fondazione opera validamente con la nomina	
di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti.	
Art. 21	
Disposizione di rinvio.	
1. Per quanto non previsto dallo statuto si applicano le norme della L.R. 18 gennaio	
1999, n. 2 e le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia di fonda-	
zioni.	
FIRMATO: PATRIZIA CASAGRANDE ESPOSTO - LUIGI OLMI NOTAIO.	